

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **201**

COPIA

Cat. 5 Cl. 1 Fasc. 1

Prot. 0029182 del 15/12/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALLA SIG. RA M.V. CONTRO LA SENTENZA N. 100/2015 EMESSA DAL T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno 1 (UNO) del mese di DICEMBRE, alle ore 17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

1)	Tinti Fausto	Sindaco	Presente
2)	Baldazzi Cristina	Vice Sindaco	Presente
3)	Muzzarelli Anna Rita	Assessore	Presente
4)	Cenni Tomas	Assessore	Presente
5)	Farolfi Francesca	Assessore	Presente
6)	Dondi Fabrizio	Assessore	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.

Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 20 novembre 2006 (prot. n. 0029724/05.01.01) veniva promosso dalla Sig.ra M.V. un ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – sede di Bologna – nei confronti del Comune di Castel San Pietro Terme, per l'annullamento della nota prot. n. 0023817/06.03.01 in data 14 settembre 2006, del Responsabile dell'Area Servizi per il Territorio, con la quale il Comune di Castel San Pietro Terme chiedeva alla ricorrente, a conclusione di un procedimento in sanatoria, la presentazione di una soluzione progettuale per il ripristino del corretto regime delle acque;

Atteso che:

- avverso il ricorso di cui sopra la Giunta Comunale, con deliberazione n. 98 del 19 giugno 2007, autorizzava il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme a costituirsi in giudizio nominando l'Avv. Nazzarena Zorzella quale difensore legale dell'Ente e demandando ad un successivo provvedimento dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa ed il conferimento dell'incarico;
- con determina dirigenziale n. 630 del 28/06/2007 veniva conferito incarico professionale di assistenza e rappresentanza legale nel giudizio di cui sopra all'Avv. Nazzarena Zorzella, con studio in Bologna via Caprarie n. 7, con conseguente assunzione dell'impegno di spesa a suo favore per l'importo di € 3.060,00, comprensivo di c.p.a. ed i.v.a., incarico che veniva formalizzato con disciplinare rep. n. 2338/07 del 5/07/2007;
- con sentenza n. 100/2015, depositata in segreteria il 3 febbraio 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – sede di Bologna – pronunciandosi sul giudizio, ha rigettato il ricorso promosso dalla sig.ra M. V. ed ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese legali in favore del Comune liquidandole in € 3.000,00 oltre accessori di legge;
- la Sig.ra M.V. ha provveduto al versamento, a favore del Comune, della somma complessiva di € 4.418,56 a titolo di rimborso spese legali;

Preso atto che, in data 7 maggio 2015, è stato notificato al Comune di Castel San Pietro Terme, nel domicilio eletto presso l'Avvocato Nazzarena Zorzella, il ricorso in appello, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 0009817/05.01.01 del 12/05/2015, promosso dinanzi al Consiglio di Stato dalla sig.ra M. V. avverso la sentenza sopra citata, al fine di ottenere l'annullamento e/o la riforma della stessa;

Vista la nota interna in data 16 settembre 2015 del Responsabile del Servizio Edilizia e Territorio e ritenuto opportuno costituirsi in giudizio avverso tale ricorso in appello, visto l'esito favorevole del primo grado di giudizio, come da sentenza del T.A.R. sopra citata, al fine di vedere confermata la legittimità dell'operato dell'Amministrazione;

Dato atto che per tali controversie davanti al giudice amministrativo è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo tenuto dal rispettivo ordine professionale e che nell'ambito dell'Amministrazione comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali, dovendosi pertanto ricorrere obbligatoriamente ad un avvocato del libero foro, cui conferire l'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale;

Rilevato che:

- sulla base di autorevole, recente, giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012 n. 2730, oltre a TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1383/2014 e 1197/2015) la difesa in giudizio rappresenta, più che un servizio di cui ha necessità l'amministrazione, l'esercizio di un diritto/dovere correlato al bisogno che sia affermata la rispondenza dell'attività

amministrativa svolta al paradigma normativo prestabilito, nei casi in cui dovessero sorgere dubbi in proposito nell'ambito di controversie giudiziarie in cui sia parte una pubblica amministrazione;

- il conferimento di singolo incarico episodico di patrocinio legale, date le peculiarità dello stesso non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo, che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, essendo l'amministrazione tenuta ad affidare l'incarico nel rispetto dei principi di trasparenza ed adeguata motivazione, al fine di rendere doverosamente comprensibili le ragioni che inducono a riporre fiducia su un determinato professionista;

Ritenuto opportuno, su proposta del Servizio competente, conferire al medesimo legale, già incaricato per il primo grado di giudizio, il patrocinio e l'assistenza in relazione al ricorso in appello di cui trattasi, visto anche il curriculum del professionista;

Attesa la necessità di demandare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Affari Legali o suo delegato, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, il conferimento dell'incarico e l'assunzione del relativo impegno di spesa, per un importo indicativo di euro 7.661.00, sulla base dell'istruttoria compiuta dal servizio medesimo, che trova copertura sul cap.1840-245 "Incarichi legali" del bilancio 2015;

Considerato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 30 aprile 2015, immediatamente eseguibile, sono state assegnate ai Dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie relative all'esercizio provvisorio con riferimento agli esercizi finanziari 2015-2017;

Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla Regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii., come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. per quanto specificato in premessa, di autorizzare il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme a costituirsi, in rappresentanza del Comune medesimo, nel giudizio in appello instaurato dalla sig.ra M.V. con il ricorso, prot. n. 0009817/05.01.01 del 12/05/2015, promosso dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 100/2015, depositata in segreteria il 3 febbraio 2015, del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – sede di Bologna;
2. di demandare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Contratti e Affari Legali o suo delegato, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, il conferimento dell'incarico di patrocinio al medesimo legale, già incaricato per il primo grado di giudizio, e l'assunzione del relativo impegno di spesa, per un importo indicativo di euro 7.661.00, sulla base dell'istruttoria compiuta dal servizio medesimo, che trova copertura sul cap.1840-245 "Incarichi legali" del bilancio 2015;
3. di dichiarare, con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**Area Servizi Amministrativi
Servizio Contratti e Affari Legali**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALLA SIG. RA M.V. CONTRO LA SENTENZA N. 100/2015 EMESSA DAL T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

() La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 27/11/2015

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Li, 27/11/2015

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Fausto Tinti

Il Segretario Generale

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 15/12/2015

La presente copia è conforme all'originale.

Li, 15/12/2015

p. Resp. Affari Istituzionali

F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____ .

Il Funzionario
